



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

**SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DEL CUSIO E DEL BASSO VERBANO**

Omegna, Stresa, Anzola d'Ossola, Arola, Arizzano, Baveno, Brovello Carpu gnino, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Cesara, Cursolo-Orasso, Falmenta, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Oggebbio, Premeno, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Trarego Viggiona, Valstrona e Vignone

Inoltro a mezzo Pec

Codice pratica 01304890039-08022017-1223

N. Prot. indicato nell'allegata Comunicazione Suap (art.6)
dell'allegato tecnico DPR 160/2010)

Novembre 2017

Spett. le
Provincia VCO
Ufficio AUA
Ufficio Rifiuti
Via dell'Industria, 25
28924 VERBANIA

Spett. le
Dipartimento Tecnico
28881 Casale Corte Cerro VB

Spett.le
ACQUA NOVARA VCO SPA
Ufficio Scarichi Industriali
28100 Novara
C.a. Dr. ssa Gazzola

Spett. le
ARPA Piemonte
Dipartimento Nord Est
28887 Omegna VB

Spett.le
F. LLI FIORITTO MARIO e STEFANO Snc
Via Pascoli, 36/38
28881 Casale Corte Cerro VB

Dott.
Stefano Strazzi
Professionista incaricato

Oggetto: Procedimento n. 01304890039-08022017-1223 - F.LLI FIORITTO MARIO e STEFANO Snc, Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. n. 59/2013. Variazione sostanziale A.U.A. rilasciata con Provvedimento Finale n. 54/2016 Suap del Cusio e del Basso Verbano del 13.05.2016, con impianto sito in Via Pascoli, 36/38 a 28881 Casale Corte Cerro VB. Provvedimento conclusivo n. 158/2017.



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**


**SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DEL CUSIO E DEL BASSO VERBANO**

Omegna, Stresa, Anzola d'Ossola, Arola, Arizzano, Baveno, Brovello Carpu gnino, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Cesara, Cursolo-Orasso, Falmenta, Germagno, Gignese, Gravelona Toce, Gurro, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Oggebbio, Premeno, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Trarego Viggiona, Valstrona e Vignone

Si provvede a trasmettere il Provvedimento di cui all'oggetto.

Distintamente.

Il Responsabile
SUAP Associato Cusio e Basso Verbano
(Dr. Maurizio Colombo)





**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

**SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DEL CUSIO E DEL BASSO VERBANO**

Omegna, Stresa, Anzola d'Ossola, Arola, Arizzano, Baveno, Brovello Carpu gnino, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Cesara, Cursolo-Orasso, Falmenta, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Oggebbio, Premeno, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Trarego Viggiona, Valstrona e Vignone

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO n. 158/2017

Procedimento n. 01304890039-08022017-1223

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 del D.P.R. n. 59/2013.

Richiedente: F.LLI FIORITTO MARIO e STEFANO Snc con impianto produttivo sito in Via Pascoli, 36/38 Casale Corte Cerro VB.

Premesso che

Il Sig. Mario FIORITTO, in qualità di legale rappresentante di F.LLI FIORITTO MARIO E STEFANO Snc, con sede ed impianto in Via Pascoli, 36/38 - 28881 Casale Corte Cerro VB, ha presentato il 08.02.2016 a questo Sportello Unico istanza in modalità telematica attraverso il Portale Impresainungiorno.gov.it, con completamento documentale avvenuta in data 13.02.2017, con la consulenza del dr. Stefano Strazzi, per ottenere Autorizzazione Unica Ambientale con riferimento ai seguenti titoli ambientali:

- *impatto acustico di cui all'art. 8 della L. n. 447/1995 e smi (proseguimento senza modifiche);*
- *comunicazione per operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato di cui agli artt. 216 e 214 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi (modifiche sostanziali);*
- *Autorizzazione allo scarico in fognatura da parte di Acqua Novara VCO per acque reflue industriali (nuovo rilascio);*

con Nota Prot. n. 346 del 13.02.2017, il Responsabile SUAP, ha provveduto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e DPR n. 160/2010, ad avviare il presente iter, inoltrando, in forma telematica, la documentazione grafico-technica a corredo dell'istanza ai seguenti Enti:

- Provincia VCO - Ufficio AUA Emissioni in atmosfera;
- Servizio Tecnico del Comune di Anzola d'Ossola;
- ARPA - Dipartimento Piemonte Nord Est;

richiamata la richiesta di integrazioni documentali di Provincia VCO del 07.04.2017 prot. 4504, con la quale si richiedeva all'impresa istante documentazione idonea, rilasciata da Acqua Novara VCO Spa, circa la conformità dell'attuale impianto di trattamento delle acque di prima pioggia alle modifiche gestionali proposte oppure una variante al piano relativo di acque meteoriche;



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

**SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DEL CUSIO E DEL BASSO VERBANO**

Omegna, Stresa, Anzola d'Ossola, Arola, Arizzano, Baveno, Brovello Carpu gnino, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Cesara, Cursolo-Orasso, Falmenta, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Oggebbio, Premeno, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Trarego Viggiona, Valstrona e Vignone

preso atto della necessità in corso di procedimento di acquisire nuova Autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali da parte di Acqua Novara VCO;

richiamata la ns. nota prot. n. 6891 del 20.09.2017 di inoltro istanza di autorizzazione scarichi produttivi al gestore di rete;

acquisito il 16.11.2017 a mezzo pec il Parere Istruttorio Conclusivo favorevole al rilascio di A.U.A. di Provincia VCO – Ufficio AUA Prot. n. 26524 del 16.11.2017 ai sensi del DPR n. 59/2013 e s.m.i. con i relativi allegati;

Fatti sempre salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Richiamati:

- D. Lgs. n. 267/2000;
- Legge n. 241/1990;
- DPR. n. 160/2010;
- DPR n. 59/2013;
- D. Lgs. n. 152/2006;
- Legge n. 447/1995;
- Statuto della CCIAA VCO approvato con Delibera C.C. del 01.03.2001;
- Convenzione e il relativo Schema Operativo per la gestione associata del SUAP approvato dalla Camera di Commercio del VCO, in qualità di Ente capofila per tutti i Comuni convenzionati, dal Comune di Omegna in qualità di Ente capofila dello Sportello Associato del Cusio, dal Comune di Stresa in qualità di Ente capofila dello Sportello Associato del Basso Verbano e dal Comune di Cannobio in qualità di Ente capofila dell'Unione dei Comuni del Lago Maggiore;

si dichiara concluso il presente procedimento e

SI RILASCIA

al Sig. Mario FIORITTO, in qualità di legale rappresentante di F.LLI FIORITTO MARIO e STEFANO Snc, con sede ed impianto in Via Pascoli, 36/38 - 28881 Casale Corte Cerro VB l'Autorizzazione Unica Ambientale con riferimento ai seguenti Titoli ambientali:

- *impatto acustico di cui all'art. 8 della L. n. 447/1995 e smi (proseguimento senza modifiche);*
- *comunicazione per operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato di cui all'art. 216 e art. 214 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi (modifiche sostanziali);*
- *Autorizzazione allo scarico in fognatura da parte di Acqua Novara VCO per acque reflue industriali (nuovo rilascio);*



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

**SPORTELLINO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DEL CUSIO E DEL BASSO VERBANO**

Omegna, Stresa, Anzola d'Ossola, Arola, Arizzano, Baveno, Brovello Carpugnino, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Cesara, Cursolo-Orasso, Falmenta, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Oggebbio, Premeno, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Trarego Viggiona, Valstrona e Vignone

secondo quanto riportato e a condizione che vengano integralmente rispettati i disposti, le prescrizioni, le tempistiche, le precisazioni, i limiti e gli adempimenti contenuti nel:

- **Parere Istruttorio Conclusivo Prot. n. 26524 del 16.11.2017 al rilascio di A.U.A. di Provincia VCO - Ufficio AUA ai sensi del DPR n. 59/2013 con i relativi allegati:**

- **Parere dell'Ufficio Rifiuti di Provincia VCO Prot. n. 21626 del 20.09.2017;**
- **Autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali n. 231-2017 del 19.10.2017;**

uniti al presente Atto e che ne diventano parte integrante e sostanziale.

Sono escluse dal presente Provvedimento eventuali Autorizzazioni e/o Pareri in qualsiasi materia che NON siano state specificamente richieste all'interno del Procedimento e che, di conseguenza, non risultano allegate al presente provvedimento, nonché autorizzazioni relative ad opere non raffigurate negli elaborati.

La durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è, ai sensi del DPR. n. 59/2013, pari ad anni 15 (quindici) decorrenti dalla data del presente provvedimento.

La domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata, ai sensi dell'art 5 - comma 1 del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente almeno sei mesi prima della scadenza dell'Autorizzazione.

Contro il presente Provvedimento finale è ammesso il ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla notifica del presente Atto, oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra ai sensi del DPR n. 1199/1971.

Questo Atto con i suoi allegati rilasciato da questo SUAP in modalità telematica è soggetto ad Imposta di Bollo in misura forfettaria, già assolta, ai sensi del DPR n. 642/1972 così come modificato dalla Legge n. 147/2013.

Tale Atto con i suoi allegati verrà trasmesso via pec alla Società istante e agli Enti coinvolti nel procedimento.

Baveno, 23.11.2017

Il Responsabile SUAP Cusio e Basso Verbano
Dr. Maurizio Colombo

Allegati: come sopra descritto

Settore SG

Segreteria Generale
Polizia Provinciale
Ambiente e Georisorse

PROVINCIA



VERBANO CUSIO OSSOLA

Spett.le

Servizio: Rifiuti Bonifiche

Ufficio AUA - Emissioni in atmosfera – Oli Minerali

telefono: 0323 4950258 fax: 0323 4950274

e-mail: sartori@provincia.verbania.itpec: protocollo@cert.provincia.verbania.it

Al SUAP del Cusio e del Basso Verbano

S.S del Sempione , 4

28831 BAVENO

TRASMESSA VIA PEC ALL'INDIRIZZO:

suap.vb@cert.camcom.it

Verbania, 15 NOV. 2017
Prot. n. 26524

oggetto:

pratica SUAP: 01304890039-08022017-1223 Prot. 0001050 del 08/02/2017 Comunicazione
SUAP pratica n.01304890039-08022017-1223 - SUAP 3517- istanza di modifica
dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 6 del d.p.r. 59/2013
F.LLI FIORITTO MARIO E STEFANO - S.N.C.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**Premesso che:**

- L'impresa in oggetto ha presentato istanza presso lo SUAP del Comune di Baveno per modifica al provvedimento Autorizzativo per le emissioni in atmosfera
- La domanda e la relativa nota di avvio di procedimento sono stati trasmessi dallo SUAP alla Provincia ed acquisiti al ns prot. n. 3205 del 13/02/2017.
- La medesima domanda è stata trasmessa per via telematica dallo stesso SUAP agli altri soggetti coinvolti nel procedimento.

Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza.

Acquisito il parere tecnico favorevole di Arpa ns prot. 5767 del 16/03/2017 , di Acqua Novara VCO ns prot. 24403 del 23/10/2017 .

Acquisito il parere favorevole con prescrizioni dell'ufficio Rifiuti provinciale, per quanto concerne gli aspetti di competenza.

Visto:

- La L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- Il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 84 del 06/09/2017, avente per oggetto "Incarico di Direzione Settore SG Segreteria Generale".
- La D.D. n. 1573 del 29/10/2015 ad oggetto. "Organizzazione del Settore V - strutturazione dei servizi, assegnazione del personale agli uffici ed individuazione dei responsabili dei servizi e dei procedimenti".
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 " Norme in materia ambientale".

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.M. n. 59 del 13/03/2013

Ulteriori informazioni relative alla pratica in oggetto possono essere richieste al Responsabile del procedimento Geom. Paolo Sartori
tel. 0323-4950410

1 di 2



ADOTTA

il presente parere istruttorio favorevole alla modifica per l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), riguardante l'impianto alla ditta F.LLI FIORITTO MARIO E STEFANO - S.N.C sita in Casale Corte Cerro in via G.Pascoli n.36 (VB) Sede Legale in via G.Pascoli n.36, del Comune di Casale Corte Cerro (VB)

Il presente parere istruttorio viene trasmesso allo SUAP competente per il rilascio del titolo abilitativo, che dovrà recepire i seguenti contenuti autorizzativi:

1. L'Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 125/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8 della Legge n. 447 del 26/10/1995.
- Autorizzazione allo scarico in fognatura .

2. La durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in 15 (quindici) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello SUAP, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del citato D.P.R. n. 59/2013.

3. Detto titolo abilitativo, o copia conforme dello stesso, deve essere sempre conservato presso lo stabilimento in oggetto, a disposizione degli organismi di controllo.

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. 59/2013, l'eventuale domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata al SUAP almeno 6 mesi prima della scadenza della validità dell'autorizzazione.

Disponibili ad ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Allegati: c.s.d.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Paolo Sartori)



VISTO IL DIRIGENTE
(DOTT. PIERLUIGI MAROCCO)

Servizio Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Rifiuti
telefono: 0323 4950239 - fax: 0323 4950274
e-mail: protocollo@cert.provincia.verbania.it

Settore SG della Provincia del VCO
Ufficio AUA – Emissioni – Oli Minerali
SEDE

Verbania, 20/09/2017

Prot. n. 21626

oggetto:

Domanda di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013.

MODIFICA DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI R13 – R3 – R4 DI CUI ALL'ISCRIZIONE AL N. 72 DEL REGISTRO PROVINCIALE AI SENSI DEGLI ARTT. 214 E 216 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I., IN CAPO ALL'IMPRESA F.LLI FIORITTO MARIO & STEFANO S.N.C., CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA GIOVANNI PASCOLI, 36/38 A CASALE CORTE CERRO (VB). PARERE.

In riferimento al procedimento in oggetto di cui alla documentazione acquisita con ns. prot. n. 3205 del 13/02/2017 e s.m.i. ed in particolare alla nota della Società Acqua Novara VCO S.p.A. prot. n. OUT/6899 del 29/08/2017, ns. prot. n. 19793 del 23/08/2017, si esprime quanto segue in relazione al subprocedimento di competenza (comunicazione di modifica dell'attività di recupero rifiuti di cui all'iscrizione al n. 72 del Registro provinciale ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ricompreso nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui sopra.

Fatta salva la positiva conclusione del procedimento di AUA in oggetto si ritiene che l'attività di recupero rifiuti in questione in capo alla Società F.lli Fioritto Mario & Stefano S.n.c. di cui all'iscrizione al n. 72 del Registro provinciale ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con sede legale ed operativa in Via Pascoli 36/38 in Comune di Casale Corte Cerro (VB), possa essere modificata nell'ambito della stessa AUA.

Inoltre, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

SI EVIDENZIA CHE

1. L'iscrizione in oggetto è riferita esclusivamente ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006, s.m.i. e del D.M. 05/02/1998 e s.m.i..
2. Le attività di recupero condotte presso l'impianto in oggetto devono essere conformi a quanto disposto in merito dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i..
3. Lo svolgimento delle attività di recupero rifiuti di cui all'iscrizione in oggetto è subordinata all'esistenza di tutte le condizioni necessarie e vincolanti ai sensi delle vigenti norme esulanti dal campo d'applicazione della stessa iscrizione.
4. L'attività di recupero rifiuti in oggetto deve avvenire esclusivamente all'interno delle aree in disponibilità della Ditta F.lli Fioritto Mario & Stefano S.n.c. individuate dai riferimenti catastali di cui al Foglio n. 10, mappali nn. 504, 508 e 511 del NCT del Comune di Casale Corte Cerro (VB), nel rispetto delle disposizioni planimetriche riportate nell'elaborato grafico "Planimetria Generale" datato gennaio 2017.
5. Presso l'impianto in oggetto possono essere svolte le attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel rispetto delle tipologie di recupero, dei codici CER, dei quantitativi massimi e delle modalità di stoccaggio riassunti nella seguente tabella.

E' comunque facoltà della Ditta F.lli Fioritto Mario & Stefano S.n.c. adottare eventuali modalità di stoccaggio dei rifiuti analoghe a quelle indicate, purché sia comunque garantito il rispetto delle specifiche normative di settore vigenti in merito e dei criteri gestionali di cui all'iscrizione in oggetto in rapporto a quanto evidenziato dalla presente.

È consentito lo spostamento occasionale e temporaneo degli stoccaggi dei rifiuti, nell'ambito delle pertinenze dell'impianto individuate allo scopo, limitato ad eventuali particolari e giustificate esigenze operative/gestionali dell'impianto; tale eventualità deve essere limitata al più breve tempo possibile e garantire comunque il rispetto dei criteri gestionali disposti dagli atti autorizzativi dell'impianto e dalle specifiche normative di settore.

Tipologia e attività di recupero ex D.M. 05/02/98 e s.m.i.	CER trattato	Stoccaggio massimo rifiuti	Modalità di Messa in Riserva	Trattamento rifiuti massimo annuo
1.1 R13 + R3	15.01.01 - 15.01.05 15.01.06 - 20.01.01	52 tonn	Cumuli e container	5.400 t/a
2.1 R13	15.01.07 - 17.02.02	8 tonn	Contentori metallici e container	50 t/a
3.1 R13 + R4	12.01.01 - 12.01.02 15.01.04 - 16.01.17 17.04.05 - 20.01.40 e limitatamente ai cascami di lavorazione 12.01.99	90,2 tonn	Contentori metallici e container	2.000 t/a
3.2 R13 + R4	12.01.03 - 12.01.04 15.01.04 - 17.04.01 17.04.02 - 17.04.03 17.04.04 - 17.04.06 17.04.07 e limitatamente ai cascami di lavorazione 12.01.99	59,4 tonn	Contentori metallici e container	160 t/a
5.1 R13	16.01.06 - 16.01.16 16.01.17 - 16.01.18	26 tonn	Contentori metallici e container	100 t/a
5.2 R13	16.01.06 - 16.01.16 16.01.17 - 16.01.18	26 tonn	Contentori metallici e container	100 t/a
5.7 R13	16.02.16 - 17.04.02 17.04.11	20,4 tonn	Container	30 t/a
5.8 R13	16.01.18 - 16.02.16 17.04.01 - 17.04.11	18,4 tonn	Container	50 t/a
5.9 R13	16.02.16 - 17.04.11	10,2 tonn	Container, cassoni e big bags	50 t/a
6.1 R13	15.01.02 - 17.02.03 20.01.39	14 tonn	Cumuli, contentori metallici e big bags	150 t/a
6.2 R13	07.02.13 - 12.01.05 16.01.19 - 16.02.16 17.02.03	12 tonn	Container, cassoni e big bags	80 t/a
6.5 R13	07.02.13 - 12.01.05 16.01.19	5 tonn	Container, cassoni e big bags	50 t/a

8.4 R13	04.02.09 - 04.02.21 04.02.22	13 tonn	Container, cassoni e big bags	60 t/a
9.1 R13	03.01.05 - 15.01.03 17.02.01	17 tonn	Container	100 t/a
TOTALE ANNUO				8.380 t/a
CLASSE DI ISCRIZIONE ex D.M. 350/98				4

Il conferimento di rifiuti contraddistinti dai codici CER 20.XX.YY (rifiuti urbani) è limitato alla provenienza dal circuito di raccolta degli stessi effettuato dal relativo servizio pubblico o possibile solo a seguito di specifico accordo/convenzione con il Soggetto competente per l'organizzazione dello stesso servizio pubblico.

6. Deve essere accertata, a cura del Responsabile Tecnico dell'impianto, la compatibilità chimico/fisica dei rifiuti conferiti presso l'impianto in oggetto, in relazione alle finalità dello stesso, attraverso ispezioni visive e/o attraverso l'acquisizione di idonei certificati analitici forniti dal produttore degli stessi rifiuti.
7. Devono essere opportunamente e costantemente verificate, a cura del Responsabile Tecnico dell'impianto, le caratteristiche merceologiche delle Materie Prime Secondarie/EOW ottenute dall'attività di recupero rifiuti in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti in materia. La gestione dell'attività di produzione di MPS/EOW dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., dal Reg. UE n. 333/2011 e dal Reg. UE n. 715/2013 in relazione alle specifiche tipologie di rifiuti recuperati.
8. E' obbligo da parte della Ditta F.lli Fioritto Mario e Stefano S.n.c. l'osservanza di tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al tipo di attività svolta, il cui rispetto è necessario allo svolgimento dell'attività in oggetto.
9. E' obbligo della Società F.lli Fioritto Mario e Stefano S.n.c. individuare un Responsabile Tecnico dell'impianto. Tale figura professionale, responsabilmente e discrezionalmente individuata dalla stessa Società F.lli Fioritto Mario e Stefano S.n.c., deve essere in possesso di caratteristiche professionali e di esperienza idonee a garantire la completa, corretta ed efficiente gestione dell'impianto in tutte le sue parti e funzioni. In caso di variazione del Responsabile Tecnico dell'impianto rispetto a quanto già comunicato nell'ambito dell'iscrizione in oggetto dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Servizio scrivente, allo SUAP del Cusio e del Basso Verbano, all'A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del Nord Est ed al Comune di Casale Corte Cerro.
10. Le attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui alla presente comunicazione devono rispettare i contenuti e/o le caratteristiche descritte nelle relative schede tecniche e/o documentazioni allegate alla relativa comunicazione della Società F.lli Fioritto Mario e Stefano S.n.c., per quanto compatibili e fatti salvi i contenuti della presente; ogni eventuale variazione di contenuti e/o caratteristiche di cui alle stesse schede e/o documentazione dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio scrivente, all'A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del Nord Est, allo SUAP del Cusio e del Basso Verbano ed al Comune di Casale Corte Cerro secondo i disposti legislativi citati in precedenza.
11. E' obbligo da parte della Società F.lli Fioritto Mario e Stefano S.n.c. gestire l'attività di messa in riserva R13 nel totale rispetto di quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con particolare riferimento al comma 8 dello stesso articolo il quale dispone che il passaggio dei rifiuti fra "...siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 Messa in Riserva è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti".
12. Lo stoccaggio dei rifiuti non può avvenire per un periodo superiore ad un anno a far data dalla presa in carico degli stessi.

13. In corrispondenza delle aree di messa in riserva dei rifiuti deve essere apposta adeguata cartellonistica riportante, relativamente ai rifiuti ivi stoccabili e presenti, i relativi codici CER. Gli stessi rifiuti dovranno essere stoccati adottando idonei accorgimenti al fine di garantire la non miscelazione di codici CER diversi.
14. E' fatto obbligo alla Società F.lli Fioritto Mario e Stefano S.n.c. garantire costantemente la netta distinzione tra i rifiuti presenti in impianto e le Materie Prime Secondarie/EOW prodotte dall'attività, le quali dovranno altresì essere individuate da apposita cartellonistica.
15. La Società F.lli Fioritto Mario e Stefano S.n.c. deve garantire il divieto di accesso all'area interessata dall'attività di cui all'iscrizione in oggetto da parte di persone non autorizzate.
16. E' obbligo da parte della Società in oggetto il rispetto dei limiti massimi di emissione sonora previsti per il sito in questione.
17. E' obbligo da parte della Società in oggetto prestare la massima attenzione ed adottare eventualmente efficaci ed idonei provvedimenti al fine di evitare il diffondersi di polverosità indotte dall'attività di recupero rifiuti in oggetto. Deve inoltre essere evitato in modo assoluto lo spandimento sul suolo in aree limitrofe a quelle in oggetto degli stessi rifiuti.
18. Deve essere garantito da parte della Società F.lli Fioritto Mario e Stefano S.n.c. il contenimento dei rifiuti all'interno delle relative aree destinate allo scopo, evitando altresì la diffusione di effluenti liquidi o gassosi generati o connessi all'attività stessa.
19. L'altezza massima degli stoccaggi di rifiuti depositati in prossimità della recinzione dell'impianto in oggetto non dovrà superare l'altezza della stessa recinzione. In ogni caso dovrà essere sempre garantito non vi siano spandimenti di rifiuti oltre il limite di detta recinzione.
20. La Società in oggetto deve garantire nel tempo l'adeguata funzionalità ed efficienza dell'impianto in questione in tutte le sue parti e componenti, con particolare riferimento alla pavimentazione ed alla rete di raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia, garantendo altresì il corretto esercizio dell'intero impianto nelle finalità dello stesso e preservando costantemente la tutela della salute e dell'ambiente in relazione all'attività di recupero rifiuti svolta.
21. In ingresso all'impianto deve essere apposta e garantita aggiornata nel tempo una specifica cartellonistica riportante: la denominazione del Soggetto titolare dell'iscrizione, l'attività di recupero svolta, il riferimento al numero di iscrizione al Registro provinciale ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il nominativo con recapito telefonico del Responsabile Tecnico e del Titolare dell'impianto stesso.
22. Nell'eventualità si verificassero incidenti all'impianto, nell'ambito dello svolgimento delle attività di recupero rifiuti o in altre condizioni dello stesso, tali da recare danni all'ambiente e/o alla salute, è fatto obbligo alla Società F.lli Fioritto Mario e Stefano S.n.c. di darne tempestiva comunicazione alle Autorità competenti in ottemperanza alle disposizioni legislative applicabili in materia, attenendosi alle eventuali disposizioni impartite dalle medesime, e di adottare immediate azioni volte alla limitazione ed alla circoscrizione del danno stesso.
23. La Società in oggetto dovrà tempestivamente comunicare al Servizio scrivente, allo SUAP del Cusio e del Basso Verbano, all'A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del Nord Est ed al Comune di Casale Corte Cerro ogni eventuale modifica della ragione sociale e dell'attività di recupero rifiuti in oggetto, nonché l'eventuale cessazione dell'attività stessa; l'eventuale cessazione dovrà essere comunicata entro il mese successivo alla stessa, nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, corredata da dichiarazione attestante l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi (allegando idonea documentazione fotografica), i quali non dovranno essere interessati dalla presenza di rifiuti residui.
24. In caso di continuazione dell'attività di recupero rifiuti, il rinnovo dell'iscrizione in oggetto al n. 72 del Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi dovrà essere comunicato al SUAP del Cusio e del Basso Verbano nell'ambito dell'istanza di rinnovo della relativa AUA.

SI SOTTOLINEA INOLTRE CHE

25. L'inosservanza di quanto disposto dalle normative vigenti in materia di gestione di impianti di trattamento/recupero rifiuti e di quanto disposto con la presente comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dal D.Lgs. 152/06, s.m.i..
26. L'attività di cui all'iscrizione in oggetto potrà essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori disposizioni impartite dal Servizio scrivente che si rendessero necessarie ai sensi dell'art. 216, c. 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si chiede infine, a scopo esclusivamente informativo e non dispositivo, che la Società F.li Fioritto Mario e Stefano S.n.c. invii annualmente al Servizio scrivente, entro il semestre successivo all'anno di riferimento, i dati riferiti agli effettivi quantitativi di rifiuti trattati presso l'attività in oggetto (suddivisi per tipologia di recupero e codice CER), specificando inoltre i relativi impianti di destino dei flussi gestiti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Claudio Giannoni



VISTO IL DIRIGENTE ad interim
dei Servizi dell'Area Ambiente e Georisorse
(Ing. Mauro Proverbio)

Ulteriori informazioni relative alla pratica in oggetto possono essere richieste al Responsabile del Servizio Ing. Claudio Giannoni tel. 0323 4950252 oppure all'Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Filippo Ferrari tel. 0323 4950239 FF